

Progetto di ricerca internazionale

Pratiche sociali e politiche giudiziarie nelle città dell'Occidente europeo del tardo medioevo

Progetto comune (1998-2000) del
Dipartimento di storia dell'Università di Firenze
École Française de Rome

Seminario
Roma, 28-29 maggio 1999

Programma

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
Piazza Navona, 62

VENDREDI 28 MAI 1999

15 h 00

Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Firenze)

Ouverture

Andrea Zorzi (Università di Firenze)

Présentation du projet

LE CITTA' ITALIANE (secc. XIII-XIV)

Séance présidée et animée par Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Firenze)

Massimo Vallerani (Università di Torino)

Il processo pubblico in età comunale: definizione della procedura e sistemi di interferenza nell'amministrazione della giustizia

Andrea Zorzi (Università di Firenze)

Pluralismo giudiziario e regimi politici in età comunale

Giuliano Milani (Bologna)

Giustizia cittadina e reati politici nel Duecento

Mario Sbriccoli (Università di Macerata)

Forme di governo, giustizia ed ordine penale pubblico nelle città italiane tra XIII e XIV secolo

Discussion

SAMEDI 29 MAI 1999

9 h 30

LE CITTA' EUROPEE (secc. XIII-XVI)

Séance présidée et animée par **Claude Gauvard** (Université Paris I – Institut universitaire de France)

Guy Dupont (Universiteit Gent)

"Ce que non est a parmettre par justice". Le judiciaire et le social dans les villes flamandes du bas Moyen Âge

Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain)

Pratiques judiciaires et politiques pénales dans une ville à la fin du Moyen Âge: Nivelles en Brabant, XIVE-XVIe siècle

Peter Schuster (Universität Göttingen)

Political and social implications of the death penalty in late medieval German towns

Jean-Marie Carbasse (Université Paris II)

Justice pénale et "politique criminelle" dans les cours municipales de la France méridionale (XIIIe-XIVe siècle)

Discussion

SAMEDI 29 MAI 1999

15 h 00

PER UN QUESTIONARIO SCIENTIFICO COMUNE

*Discussion plénière en prévision du colloque international prévu à Avignon à l'automne 2000, coordonnée par **Jacques Chiffolleau** (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse) et **Jean-Claude Maire Vigueur** (Università di Firenze)*

Abstracts

Jean-Marie Carbasse (Université Paris II)

Justice pénale et "politique criminelle" dans les cours municipales de la France méridionale (XIIIe-XIVe siècle)

Non pervenuto.

Guy Dupont (Universiteit Gent)

"Ce que non est a parmettre par justice". Le judiciaire et le social dans les villes flamandes du bas Moyen Âge

Schéma de la contribution:

* cadre géographique: la Flandre urbaine, et plus en particulier les villes dominatrices, tant sur le plan politique, économique que juridique: Gand, Bruges et (dans un moindre degré) Douai et Ypres. Pour Lille, une autre grande ville de la Flandre francophone, il y a trop peu de recherche qui a déjà été faite.

* cadre chronologique: la transition des "républiques urbaines" à l'état bourguignon en formation (fin 13e - début 16e siècle).

* approche méthodologique: la relevance des organes juridiques divers pour, et leur influence sur, la vie sociale dans la société urbaine:

- juridiction gracieuse: exercée par les bancs d'échevins et des corps juridiques subordonnés ; assument la fonction du notaire ailleurs en Europe ; catalyseurs de la vie économique et sociale;

- juridiction conciliatrice: exercée par les "apaiseurs", les gouvernements des métiers et les bancs d'échevins: apaiser des conflits sociaux et des tensions politiques internes ; rôle importante dans le champ de l'infrajudiciaire;

- juridiction ecclésiastique: exercée par l'officialité (de Tournai et de Cambrai): contrôle sur le comportement social et la vie sexuelle des croyants et du clergé en particulier;

- juridiction criminelle: exercée, sur le niveau communal, par les bancs d'échevins, en théorie, mais dans la pratique surtout par le rôle croissant et déterminant du bailli, représentant du prince ; sur le niveau central: par le conseil de Flandre ; foyer: les discours et les procès d'exclusion des individus et des groupes dont le comportement social (sodomie, vagabondisme, mendicité, proxénitisme etc.) devient intolérable et susceptible de répression ; affirmation du pouvoir central au détriment de l'autonomie urbaine.

Giuliano Milani (Bologna)

Giustizia cittadina e reati politici nel Duecento

La ricerca riguarda la politica giudiziaria attuata dai comuni dell'Italia centro-settentrionale rispetto ai reati in cui è la stessa *res publica* (e non i suoi *cives*) ad apparire come parte lesa. Essa si articola in tre punti.

1. Definizioni del reato politico. L'analisi delle sentenze, dagli *ordinamenta* e dalla legislazione statutaria consente da un lato di rilevare specifiche figure penalistiche (*proditio, rebellio, seditio*, etc.) usate per inquadrare giuridicamente i comportamenti identificati come crimini di natura politica; sia di soffermarsi sulle differenti modalità di definizione e "personificazione" della *res publica* nel momento in cui si afferma che è stata colpita (*commune, commune et populus, commune et pars*).

2. Strategie di persecuzione del reato politico. Lo studio comparato e l'analisi di alcuni casi particolarmente documentati (Bologna, Firenze, Prato) testimoniano la politica normativa e giudiziaria dei comuni nell'allestire e nell'amministrare sia una serie di strategie reattive (bandi, condanne), poste in atto in seguito alla classificazione di un'azione come criminosa nei confronti della città; sia una serie di strategie attive (confini, "sodamenti"), tese a prevenire il reato politico.

3. Interferenza e autonomia tra giustizia politica e giustizia penale. Nel corso del tempo e nel variare dei sistemi locali in alcuni casi l'ambito "politico" e l'ambito penale sembrano incontrarsi (quando ad esempio l'*outillage* giuridico viene posto, in maniera più o meno strumentale, al servizio della persecuzione di reati politici); in altri, questi due contesti di esercizio della giustizia appaiono sostanzialmente separati dal punto di vista istituzionale e procedurale (come nelle grandi esclusioni del circuito "guelfo-angioino", in cui i tribunali cittadini conservano una funzione accessoria, rispetto ai consigli ordinari e straordinari della città).

Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain)

Pratiques judiciaires et politiques pénales dans une ville à la fin du Moyen Âge: Nivelles en Brabant, XIVE-XVIE siècle

Petite ville d'environ 4000 habitants, Nivelles présente des caractéristiques particulières pour l'étude des pratiques judiciaires à la fin du Moyen Age et au début des temps modernes. Ville fondée à partir d'une abbaye mérovingienne,

elle conserva tout au long du Moyen Age des traits d'une ville seigneuriale, sous la férule d'une abbesse séculière et d'un chapitre double. Au 14^e siècle, son échevinage seigneurial devint l'échevinage urbain et le maire de l'abbesse s'imposa comme officier principal aux représentants des autres justiciers compétents dans la cité. Située sur la ligne de contact entre le monde germanique (la principauté épiscopale de Liège et le duché de Brabant) et le monde français (le comté de Hainaut), cette ville romane progressivement arrimée à une principauté de langue thioise (le Brabant), demeura un isolat culturel et juridique jusqu'aux temps modernes. Ces différents traits expliquent l'exceptionnelle qualité de la documentation conservée (près de 6000 amendes, 300 exécutions criminelles et 900 jugements individuels pénaux conservés en chirographes pour la période 1370-1550). Cette documentation permet de tracer un portrait de l'économie judiciaire de la cité dans sa période de prospérité (essentiellement les deux premiers tiers du 15^e siècle) et surtout d'étudier la fin du système urbain de justice, sous les coups de boutoir répétés du Prince territorial. Le duc de Brabant s'installe en effet dans la cité dès le 13^e siècle. Devenue bourguignonne au 15^e s., puis habsbourgeoise à la fin du siècle et au début du 16^e s., l'administration ducale introduit dans la culture urbaine les pratiques de la souveraineté : de la technique de la rémission des crimes ou du recours aux cours supérieures, à la procédure écrite la procédure romano-canonique, caractérisée par l'usage de la torture et des peines corporelles envers les bourgeois.

On s'efforcera en fin de parcours de replacer le cas nivellois - exceptionnel ou exemplaire ?- dans les pratiques des villes brabançonnnes à la fin du Moyen Age et de leur soumission progressive mais limitée à l'ensemble territorial en formation des Pays-Bas bourguignons puis habsbourgeois.

Mario Sbriccoli (Università di Macerata)

Forme di governo, giustizia ed ordine penale pubblico nelle città italiane tra XIII e XIV secolo

L'intenzione è quella di ragionare sul nesso (che nel penale è di regola) che tiene insieme da una parte le forme 'costituzionali' della città, l'organizzazione del governo, le dinamiche di potere, e, dall'altra, l'ordinamento penale. Intendo il penale sostanziale e quello processuale. Avvio di una riflessione sul duplice livello di giustizia presente nella pratica (ma anche nella norma, se si guarda bene) dell'ordine penale cittadino.

Mi riferisco alla compresenza:

a) di un **penale 'negoziato'**, di stampo per così dire *comunitario*, che ha come base di riferimento una complessa nozione di giustizia, ispirata sostanzialmente ad una esigenza di *soddisfazione* della vittima. In questa

nozione di giustizia rientrano pratiche e percorsi che stanno dentro un arco che va dalla vendetta privata alla pena pubblica, passando per composizioni, risarcimenti, paci. Pratiche e percorsi che sono – tutti - validi, conformi a norme, riconosciuti e conestati dalla attività di convalida posta in essere, ritualmente, dagli organi di giustizia pubblici. Stanno nel medesimo quadro tutti i diversi livelli (cittadino, ecclesiastico, corporativo) della giustizia praticata. Il processo penale adatta le sue forme a pratiche che consentano nel grado massimo tollerabile il dispiegarsi di questa logica. Esso è forgiato *in progress* in modo da corrispondere al principio della negoziazione (dispositivo sistematico ne è l'*arbitrium*). E' la giustizia dei 'protetti', di coloro che appaiono come membri riconosciuti della comunità (*potentes* o *pauperes* che siano), di quanti stanno dentro la garanzia dell'appartenenza. E' altresì la giustizia 'modulabile' adottata da poteri pubblici che hanno a che fare con realtà politiche altamente conflittuali, le quali chiedono un alto grado di *plea bargaining* per essere governate e tenute a bada. Bisogna inoltre tenere presente che questa sembra la sola forma di giustizia riconosciuta, accettata e condivisa. In essa le ragioni dei soggetti, delle famiglie, dei clan, si compongono con le esigenze primarie della *respublica civitatis*. La composizione configura questa giustizia come fondata sulle pratiche, sul negoziato, sul diritto vivente e interpretativo: il mondo, si può dire, dell'oralità.

b) di un **penale 'egemonico'**, annidato, per così dire, dentro il penale negoziato e destinato a dilatarsi fino ad assumere, molti secoli dopo, l'intera padronanza del campo. E' il penale *mere publicum*, sottratto alla negoziazione, destinato ai *sans aveu* ed a coloro che si sono 'messi fuori' dalla comunità cittadina (i ribelli, i banditi, e le figure ad essi assimilate: *latrones*, sodomiti, eretici). La formula sintetica che può definire schematicamente queste dinamiche è quella che dice: "alla comunità ed alla negoziazione i conflitti tra vicini, alla *respublica* i privi di protezione e appartenenza". Poco a poco l'egemonico guadagna spazio nella persecuzione dei *crimina publica*, o più precisamente di quelli soggetti a *iudicium publicum*, frequentemente sottratti alla negoziazione. E' lo *ius criminale* che, nell'affermazione progressiva della sua egemonia, approderà secoli dopo ai tre classici caratteri del penale moderno: - legge penale dello Stato come sola fonte giuridica - lo Stato come monopolista del diritto di punire e dell'uso legittimo della forza - la pena pubblica come solo esito possibile della vicenda processuale (il momento risarcitorio sarà perciò affidato al processo civile). E' il penale che si vale rigorosamente delle *leges*, oltre che delle norme del luogo, e che procede con l'inquisitorio intransigente (e con l'uso ordinario della tortura), valendosi di una logica interpretativa tutta fondata sul diritto romano e canonico: è il mondo, a ben vedere, della scrittura. La giustizia che ne nasce è necessariamente riconosciuta, ma non sembra né condivisa né accettata: è giustizia formalistica, violenta, unilaterale, che muove dalle sole ragioni del potere armato. Finché è riservata ai *sans aveu* non conosce resistenze, ma dovrà lungamente lavorare sulle mentalità e sulle culture per farsi accettare al livello delle comunità. Per la sua piena affermazione dovrà attendersi l'avvento dello 'Stato di diritto'. Nella lunga vicenda di quello che possiamo chiamare, per converso, lo 'Stato di

giustizia' dell'età basso medievale e moderna, il penale non negoziato vedrà costantemente contrastata la sua pur crescente egemonia.

Questo sembra essere un nodo essenziale.

La duplicità della giustizia praticata (che va tuttavia letta come un'unica giustizia) appare come il rispecchiamento della complessità, anch'essa sostanzialmente duplice, della costituzione politica delle città italiane tra XIII e XIV secolo. Elementi contrattuali ed autoritativi (ovvero negoziati o formalizzati) si mescolano nella configurazione istituzionale delle repubbliche cittadine e poi delle forme statuali dei regimi nuovi, lungo il XIV secolo. Anche gli statuti appaiono a tutti gli effetti come costituzioni flessibili. Il penale è, come sempre, il riflesso *quoad iustitiam* dello *ius publicum reipublicae*.

Peter Schuster (Universität Göttingen)

Political and social implications of the death penalty in late medieval German towns

Until now little work has been done on that subject. German legal historians concentrated themselves on discussing the germanic origins of the execution rituals. Recent research mainly stressed the repressive aspect of the ritual of execution describing it as "Theater des Schreckens" (theatre of fear). My aim is to discuss possibilities for a more complex analysis of the execution rituals in premodern society.

One issue will be to consider the meaning and understanding of the rituals. We don't know much, indeed, about the origins of certain ways of execution. My impression is that medieval people also didn't know it. They only knew the forms of execution they practiced to be old and that was understood as a form of legitimation. Recently Esther Cohen tried to prove that ancient belief determined the form of death-penalties applied on female offenders in late medieval France. Following Cohen, women were regarded as dangerous revenants and therefore they had to be buried alive, burnt or drowned.

In my paper I will first argue that there is a far more "rational" explanation for these rituals that must not refer to ancient belief or popular customs. The second issue of my paper is to stress that we have ritual the government appeared as guarantor of the security of the town and claimed first of all compliance not subordination.

Massimo Vallerani (Università di Torino)

Il processo pubblico in età comunale: definizione della procedura e sistemi di interferenza nell'amministrazione della giustizia

Per il seminario vorrei affrontare un tema specifico ma di grande rilevanza per la storia della procedura: 1) i sistemi di interruzione del processo e 2) di mitigazione o sospensione della pena.

- Si tratta di un ampio arco di provvedimenti legislativi, di interventi *ad hoc* degli organi politici o di strumenti giudiziari ordinari, come, a determinate condizioni, la pace bilaterale o il ritiro dell'accusa, che hanno come effetto la sospensione del processo. Questi sistemi riflettono da un lato l'incidenza più o meno forte delle istituzioni politiche sullo svolgimento dei processi e dall'altro lo spazio d'azione lasciato alle parti nel trovare una via d'uscita concordata, con l'approvazione dalle autorità giudicanti.

In questi casi dunque la procedura viene integrata da volontà "esterne" al confronto processuale o non delegate esplicitamente a definire il giudizio - ma non per questo estranee al sistema giudiziario nel suo complesso. Non siamo di fronte a stravolgimenti della procedura ordinaria perché forzata dal potere o debole rispetto ai litiganti; siamo di fronte al funzionamento reale della procedura come arena di un confronto complesso, a più livelli, che teneva conto sia degli elementi specifici della procedura, sia degli elementi "generali" del sistema giudiziario (quali appunto erano la capacità dell'organismo politico di influire su un caso o una serie di casi particolari, sia la volontà delle parti di sospendere la causa in corso). Questa "sensibilità" del processo di accogliere e integrare spinte esterne, una volta riconosciuta la loro legittimità politica e la loro rilevanza sociale, mi sembra una delle caratteristiche principali dei sistemi giudiziari di antico regime, non solo italiani. Per questo le verifiche, ancora esplorative, saranno fatte anche sui casi di studio europei, in particolare inglesi, molto ricchi di ricerche sul rapporto fra le strutture sociali e i compiti delle giurisdizioni particolari.

- Il secondo punto riguarda invece i sistemi di riduzione o cassazione della pena, da non confondere *tout-court* con l'appello. Prima o comunque in via indipendente dall'appello, esistevano altri modi di ridurre o annullare la pena o di riformularla in soluzioni alternative, come la pace forzata con la controparte o comunque un impegno a non creare ulteriori disordini. E' chiaro che il contatto con il tema precedente è strettissimo, ma le due cose non coincidono dato che si può ridurre la pena senza sospendere il processo. Si tratta in questo caso di definire a grandi linee una delle principali "risorse" politiche degli stati cittadini, vale a dire il controllo delle penalità e più in generale delle vie d'uscita ai processi. Su questo potere si scatenarono nelle città comunali del tardo duecento violente competizioni, che riguardavano anche l'appello, i compiti di cassazione, i *consilia*, le amnistie, le competenze degli ufficiali forestieri, gli strumenti procedurali nelle loro mani. Intenderei ricostruire

alcune situazioni tipo, da quelle che conosco meglio come Perugia e Bologna, ad altre molto note anche se da me non studiate (Firenze).

Andrea Zorzi (Università di Firenze)

Pluralismo giudiziario e regimi politici in età comunale

Tra il secolo XIII e il XIV la società comunale italiana attinse uno dei gradi di maggiore articolazione sociale, di sviluppo economico, di densità di esperienze politiche e di fulgore culturale dell'Occidente medievale. L'intensità dell'interazione sociale diede luogo a una pluralità di pratiche politiche e di configurazioni istituzionali. Le funzioni del diritto – risolvere i conflitti, ordinare la società, legittimare il potere – parteciparono di questa sperimentazione, a un tempo culturale e politica, che fu caratteristica della complessa società comunale italiana.

L'esercizio della giustizia si esplicò sostanzialmente sul piano del pluralismo. Da un lato, attraverso la pluralità dei modi di conduzione e di soluzione delle dispute, e il loro diverso configurarsi in relazione alle diverse pratiche dei gruppi sociali. Dall'altro, le politiche giudiziarie sperimentarono una pluralità di livelli attuativi: disciplinanti, prescrittivi, empirici, negoziali. Il linguaggio giuridico venne progressivamente a porsi al centro del processo di legittimazione del potere dei gruppi familiari emergenti sul piano politico, conferendo alla trasformazione sociale le risorse giuridiche e giudiziarie per il consolidamento dei nuovi regimi.

Da qui la necessità per lo studio della giustizia in età comunale – qui esemplato principalmente sul caso di Firenze, con aperture ad altre città - di analizzare il ruolo delle pratiche infragiudiziarie (paci, tregue, faide, arbitrati) accanto a quelle incentrate sul processo, e di sottolinearne la dimensione 'pubblica', di stretta interazione reciproca. Quanto alla dimensione penale, essa parve configurarsi progressivamente soprattutto sul piano ideologico e negoziale. La contumacia e il bando segnarono la realtà prevalente delle pratiche giudiziarie d'ufficio, e ne condizionarono gli indirizzi politici. La mobilitazione dei giuristi raggiunge il suo culmine nei decenni a cavallo tra Due e Trecento quando la giustizia fu ideologicamente brandita per legittimare il processo di complessa e pluriforme affermazione dei nuovi regimi politici a base mercantile, sia signorili sia a repubblica. Ad affermarsi non era una necessità disciplinatrice di segno teleologicamente statale, bensì il riconfigurarsi sul piano istituzionale delle politiche attuate da nuove famiglie e da nuovi gruppi sociali in via di affermazione.
